



comune di cinisello balsamo

provincia di milano

CAP 20092  
C.F. 01971350150  
P.I. 00727780967  
FAX 66011464

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER  
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA  
(O.S.A.P.)**

- APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 87 DEL 4.11.1994
- MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 2 DEL 23.1.95, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IL 24.2.1995.
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 21.2.2000

Responsabile del procedimento: \_\_\_\_\_ Tel. int. \_\_\_\_\_

Pratica trattata da \_\_\_\_\_ Tel. int. \_\_\_\_\_



## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto.
- Art. 2 - Oggetto della tassa.
- Art. 3 - Esclusioni dalla tassa.
- Art. 4 - Soggetti attivi e passivi del tributo.
- Art. 5 - Tipi di occupazione in base alla durata.
- Art. 6 - Categorie delle località.
- Art. 7 - Classificazione del Comune.
- Art. 8 - Tariffe.

### CAPO II

#### MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 9 - Norme generali.
- Art.10 - Commisurazione della tassa.
- Art.11 - Misurazione dell'area occupata.
- Art.12 - Tassa.
- Art.13 - Maggiorazioni e riduzioni.
- Art.14 - Esenzioni.
- Art.15 - Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni permanenti.
- Art.16 - Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni temporanee.
- Art.17 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art.18 - Sanzioni.
- Art.19 - Contenzioso.

### CAPO III

#### CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI

- Art.20 - Disciplina per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni di occupazione.
- Art.21 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Art.22 - Occupazioni d'urgenza.
- Art.23 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- Art.24 - Autorizzazione ai lavori. Deposito cauzionale.
- Art.25 - Pronuncia sulla domanda.
- Art.26 - Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
- Art.27 - Obblighi del concessionario.
- Art.28 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
- Art.29 - Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione.
- Art.30 - Rinnovo.
- Art.31 - Occupazioni abusive. Rimozione dei materiali.
- Art.32 - Costruzione gallerie sotterranee.

#### CAPO IV

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.33 - Norme transitorie.
- Art.34 - Abrogazioni.
- Art.35 - Rinvio ad altre disposizioni.
- Art.36 - Variazioni del Regolamento.
- Art.37 - Entrata in vigore.

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1 - Oggetto.

1) Il presente regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo, le modalità di applicazione della tassa di occupazione del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

2) Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

#### Art.2 - Oggetto della Tassa.

1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, o sui tratti di aree private sulle quali risulta costitutiva, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

2) Sono parimenti soggette alla tassa:

- a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico;
- b) le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato, così come definito dal Comune ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

#### Art.3 - Esclusione dalla tassa.

1) La tassa non si applica:

- a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- b) alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

#### Art.4 - Soggetti attivi e passivi del tributo.

1) La tassa è dovuta al Comune, ovvero, in caso di concessione del Servizio, al Concessionario del Comune, dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

#### Art.5 - Tipi di occupazione in base alla durata.

1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

#### Art.6 - Categorie delle località

1) Agli effetti della applicazione della tassa, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate, in relazione alla loro importanza, in due categorie.

2) L'elenco di classificazione è approvato con le modalità previste dall'art.42 - 3.comma - del D.Lgs.507/93.

3) Le variazioni del numero delle categorie o dell'elenco di classificazione, possono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

#### Art.7 - Classificazione del Comune.

1) A norma dell'art.43 del D.Lgs.507/93, il Comune di Cinisello Balsamo risulta nella III Classe impositiva.

#### Art.8 - Tariffe.

1) Le tariffe, nel rispetto dei limiti fissati dall'art.42 - 6.comma - , sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; salvo casi di provvedimenti legislativi che stabiliscano modifiche "ope legis" alle tariffe già determinate.

## CAPO II

### MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

#### Art.9 - Norme generali.

1) Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, come definite al precedente art.2, sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

2) Agli effetti dell'applicazione della tassa, le tariffe sono graduate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in due categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione, approvato ai sensi di legge, distinto sotto la lettera "A".

#### Art.10 - Commisurazione della tassa.

1) La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2) Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

3) Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.46 del D.Lgs.507/93, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

4) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

5) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

a) del 50% sino a 100 mq.;

b) del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq.;

c) del 10% per la parte eccedente 1000 mq..

#### Art. 11 - Misurazione dell'area occupata.

- 1) La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dalla Amministrazione Comunale.
- 2) Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 3) I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata, si computano ai fini della tassazione.

#### Art. 12 - Tassa.

- 1) La tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie fattispecie di occupazioni ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
- 2) Il soggetto obbligato al pagamento della tassa deve versarla secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.
- 3) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
- 4) Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.  
A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) fino a 12 ore - Riduzione del 30% ;
- b) oltre le 12 ore e fino a 24 ore - Tariffa giornaliera intera;

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20%.

#### Art. 13 - Maggiorazioni e riduzioni.

- 1) Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
  - a) per le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, (Art. 44 - 1. comma - lettera c , Art. 45 - 2. comma - lettera c) la tariffa è ridotta del 50%;



- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% ;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e di fatto non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta del 60% ;
- d) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio della attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 50% .

2) Le occupazioni che, di fatto, si potraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

3) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% .

#### Art.14 - Esenzioni.

1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs.507/93:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;



- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2) Sono, inoltre, esenti dalla tassa le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: sosta fino a 60 minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana;
- d) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione; manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.
- f) occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.

3) Sono, altresì, esenti dalla tassa i contenitori per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti solidi urbani, anche quando essi siano posti sul suolo pubblico da privati concessionari del servizio.

Art. 15 - Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni permanenti.

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia,



utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3) In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il termine per il pagamento della tassa è fissato al 30 Aprile dell'anno di riferimento qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione venga prorogato oltre il 31/12 come disposto dall'art.55, comma 2, della legge n.142/90.

4) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

#### Art.16 - Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni temporanee.

1) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime.

2) Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### Art.17 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

1) Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art.51 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni.



#### Art.18 - Sanzioni.

- 1) Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs.507/93.
- 2) Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto alle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n.383 e successive modificazioni, dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni e del D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni.

#### Art.19 - Contenzioso.

- 1) In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.80 del D.Lgv. 31.12.1992, n.546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30.12.1991, n.413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate -Ex Intendenza di Finanza- e in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.
- 2) Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3) Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art.395, n.2 e n.3, c.p.c. nel termine di gg.60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
- 4) Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 gg. dalla notifica della decisione stessa.
- 5) Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità Amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
- 6) Decorso il termine di gg.180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministero contro il provvedimento impugnato.
- 7) L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministero. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministero.





### CAPO III

#### CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI

##### Art. 20 - Disciplina per il rilascio della concessione, autorizzazione di occupazione.

1) E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi soprastanti e sottostanti tali spazi ed aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2) L'autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali di cui all'art. 14 - 2. comma -.

3) Le occupazioni permanenti sono soggette a concessione. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione.

##### Art. 21 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1) Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne domanda al Comune su carta legale. La domanda deve contenere:

- a) le generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- b) l'oggetto dell'occupazione ed i motivi a fondamento della stessa;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta; le modalità d'uso;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, con i relativi elaborati tecnici;
- e) la dichiarazione del richiedente di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà pubblica;

3) La domanda dovrà essere corredata da grafici sufficienti ad identificare l'area occupata, la superficie della occupazione, lo stato di fatto.

Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4) Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20 gg. prima della ricorrenza. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio.

5) Per le occupazioni occasionali di cui all'art.14 - 2 comma - lettere a - c - d - e , gli interessati devono darne comunicazione scritta al Settore Polizia Municipale almeno dieci giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

6) Ove per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data la preferenza ai titolari di negozi, esercizi pubblici che chiedono l'occupazione dello spazio antistante gli stessi.

7) La domanda va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

#### Art.22 - Occupazione d'urgenza.

1) Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Settore Polizia Municipale via telefax o con telegramma.

L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza. In caso contrario verranno applicate le sanzioni di cui all'art.18 del presente Regolamento.

2) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

#### Art.23 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art.24 - Autorizzazioni ai lavori - Deposito cauzionale.

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione di suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

2) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art.25 - Pronuncia sulla domanda.

1) Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.  
All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'Art.7 della L.241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento.  
Salvo quanto disposto da leggi specifiche, la competente Autorità dovrà esprimersi sulla concessione o autorizzazione o sul diniego motivato di occupazione entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal competente Ufficio Comunale.

Art.26 - Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

1) Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, l'Autorità competente rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione.  
Nell'atto sono indicate le generalità e il domicilio del titolare della concessione o autorizzazione, la durata dell'occupazione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione o autorizzazione è subordinata.

2) Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; nei Regolamenti di Polizia Urbana, Igiene, Edilizia vigenti nel Comune nonché, per le attività commerciali, anche alle norme di cui alla Legge 112/91 e del relativo Regolamento di esecuzione.

3) Le concessioni o autorizzazioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.  
In tutti i casi esse vengono sempre accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;



- b) con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
  - c) con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
  - d) a termine, per la durata massima di anni 29.
- 4) Il Comune per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### Art.27 - Obblighi del concessionario.

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
- 4) Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
- 5) E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupano.
- 6) L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

#### Art.28 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

- 1) Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;

2) Incorre, altresì, nella decadenza colui che entro il termine indicato nella concessione o autorizzazione non provveda, senza giustificato motivo, alla esecuzione delle opere concesse sul suolo pubblico, o che non abbia effettuato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione.

3) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### Art.29 - Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione.

1) Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

2) Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati con ordinanza sindacale, nella quale sarà indicato il motivo ed il termine per l'osservanza.

3) La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito.

4) Il rimborso verrà effettuato entro 90 giorni dalla data di cessazione, modifica, sospensione dell'occupazione.

#### Art.30 - Rinnovo.

1) I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

2) Per le occupazioni permanenti la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto;

3) Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della scadenza.

4) Le domande di rinnovo devono contenere gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa e del versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione.

5) Il mancato versamento della cauzione, se richiesta, e il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituiscono motivi di diniego al rinnovo.

#### Art. 31 - Occupazioni abusive. Rimozione dei materiali.

1) Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive.

2) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali e ripristino del suolo occupato, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia dei materiali stessi.

#### Art. 32 - Costruzione gallerie sotterranee.

1) Il Comune, quando provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime. A tale scopo, l'Amministrazione Comunale adotta apposito atto deliberativo in cui determina la misura del contributo, elenca i contribuenti obbligati al pagamento dello stesso nonché le modalità di riscossione.

## CAPO IV

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 33 - Norme transitorie.

1) La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue:

a) Occupazioni permanenti:

- a1) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art.15 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento della tassa dovuta entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. Nello stesso termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dalla applicazione delle nuove tariffe adottate dalla Amministrazione.
- a2) Per le occupazioni effettuate con condutture, cavi, impianti in genere, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L.50.000.
- a3) Per i contribuenti che nel corso dell'anno 1994 realizzano nuove occupazioni o occupazioni incrementative di quelle precedentemente esistenti, l'obbligo della denuncia e il versamento va assolto dagli stessi entro trenta giorni dalla data di rilascio del relativo atto di concessione.

b) Occupazioni temporanee:

- b1) Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

2) Il versamento della tassa o della maggiore tassa dovuta, dovrà essere effettuato su appositi moduli da approvarsi con decreto interministeriale o, in mancanza, mediante semplice versamento in conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario, con l'indicazione della causale del versamento.

3) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle



disposizioni previste dal D.Lgs.507/93 , sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. 14.9.1931 n.1175 , e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n.43 del 28.1.1988 , riguarderà la sola riscossione della tassa per le annualità fino al 1994.

#### Art.34 - Abrogazioni.

1) Con il presente Regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n.192 al n.200 del T.U.F.L. n.1175/1931 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art.39 della legge 2.7.1952 , n.703 , l'articolo unico della legge 6.3.1958 , n.177 , l'articolo unico della legge 26.7.1961 , n.711 , l'art.6 della legge 18.4.1962 , n.208 , nonché le disposizioni di cui al decreto Min.Fin. e Min.Int. 26.2.1933 , pubblicato in G.U. n.95 del 24.4.1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del capo II del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni.

#### Art.35 - Rinvio ad altre disposizioni.

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgv. 15.11.1993 n.507 , nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### Art.36 - Variazioni del Regolamento.

1) Il Comune si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la "cessazione della occupazione" entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### Art.37 - Entrata in vigore.

1) Il presente Regolamento e le tariffe si applicano con effetto dall'1.1.1994 ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche, con le prescrizioni di cui ai commi 2 - 3 - 4 - 5 - 11 bis dello stesso articolo.

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLE LOCALITA' COMPRESSE IN I^ CATEGORIA AI FINI DELLA TASSA O.S.A.P.

LOCALITA' COMPRESSE IN I^ CATEGORIA

Via Alberti L.B.	Via Meroni
Via Aquileja	Largo Milano
Via Ariosto L.	Via Monfalcone
Via Beato Carino	Via Monte Grappa
Via Bettola	Via Monte Ortigara
Via Binella	Via Monte Santo
Viale Brianza	Via Moro A.
Via Cadorna L.	Via Nenni P.
Via Cantore A.	Via Paisiello G.
Via Cantù C.	Viale Partigiani
Via Carducci G.	Via Pelizza da Volpedo
Via Casati A.	Via I Maggio
Via Cavour C.B.	Via Quattro Novembre
Via Cilea F.	Viale Rinascita
Piazza Confalonieri N.	Via Risorgimento
Piazza Costa A.	Via Robecco
Via Dante	Via Roma
Via De Amicis E.	Viale Romagna
Via dei Lavoratori	Via S. Antonio
Via De Ponti C.	Via S. Martino
Via De Vizzi V.	Via Segantini G.
Via Ferri E.	Piazza Soncino
Via Frova	Via Terenghi O.
Via Garibaldi G.	Viale Testi F.
Via Giordano U.	Via Togliatti P.
Via Gorki M.	Piazza Turati F.
Via Gozzano	Via Venticinque Aprile
Via Gracchi F.lli	Via Verga G.
Piazza Gramsci A.	Via Villa C.
Via Guardi F.	Via Vittorio Veneto
Piazza Italia	Zone Mercati Settimanali
Via Libertà	
Via Lincoln A.	
Viale Lombardia	
Via Limonta O.	
Via Machiavelli N.	
Via Marconi G.	
Via Mariani M.	
Via Martinelli	
Via Martiri di Belfiore	
Via Martiri di Fossoli	
Viale Matteotti G.	

TUTTE LE ALTRE ZONE NON COMPRESSE NELLA I^ CATEGORIA APPARTENGONO ALLA II^ CATEGORIA.

ALLEGATO "B"

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE  
DELLA RELATIVA TASSA

=====

TARIFFE

COMUNE di CINISELLO BALSAMO - CLASSE III

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15.11.93 n.507 e D.Lgs. 28.12.93 n.566)

TARIFFE 1994

=====

OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 44 - D.Lgs. 507/93)

Calcolate per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Tipo di occupazione

---

A - occupazioni del suolo

1^ categoria L./per mq. 54.000

2^ categoria L./per mq. 34.000

B - occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

1^ categoria L./per mq. 27.000

2^ categoria L./per mq. 17.000

C - occupazioni con tende, fisse o retrattili aggettanti  
direttamente sul suolo pubblico.

1^ categoria L./per mq. 16.200

2^ categoria L./per mq. 10.200

D - passi carrabili (1)

1^ categoria L./per mq. 27.000

2^ categoria L./per mq. 17.000

E - accessi, carrabili o pedonali (2) - con sosta vietata sull'area antistante

1<sup>a</sup> categoria L./per mq. 27.000

2<sup>a</sup> categoria L./per mq. 17.000

F - occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate

1<sup>a</sup> categoria L./per mq. 54.000

2<sup>a</sup> categoria L./per mq. 34.000

NOTE DI RIFERIMENTO:

(1) Passi carrabili:

- sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

- la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto;

- per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%;

- per i passi carrabili costruiti direttamente da Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, le tariffe di cui alla lettera "A" sono ridotte del 60%;

- per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, si applicano le tariffe di cui alla lettera "D";

- la tassa relativa alla occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo;

- in ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con

apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

(2) Accessi carrabili o pedonali:

- la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico:

- il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi privi delle caratteristiche di "passo carrabile" e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie quale risultante dall'atto di concessione, è soggetta a tassazione con tariffa di cui alla lettera "E".

=====

Ai fini della commisurazione della tassa, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 45 D. Lgs. 507/93 e D. Lgs. 566/93)

Calcolate per mq. di superficie ed in rapporto alla durata delle occupazioni.

Tipo di occupazione

Tariffe giornaliere

---

A - occupazioni del suolo

1 <sup>a</sup> categoria	L./per mq. 4.000
2 <sup>a</sup> categoria	L./per mq. 2.000

B - occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

1 <sup>a</sup> categoria	L./per mq. 2.000
2 <sup>a</sup> categoria	L./per mq. 1.000

C - occupazioni con tende e simili

1 <sup>a</sup> categoria	L./per mq. 1.200
2 <sup>a</sup> categoria	L./per mq. 600

(Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime).

- Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti si applicano le tariffe di cui sopra senza alcuna maggiorazione.

- Le tariffe di cui sopra, riferibili alle sotto riportate fattispecie di utilizzo del suolo, sono ridotte:

- del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche - culturali o sportive;

- d) del 50% per le occupazioni temporanee del suolo realizzate per la posa e manutenzione dei cavi e delle condutture per l'erogazione di pubblici servizi. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.;
- e) del 30% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate;
- f) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

=====

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tassa si applica in base alle seguenti misure di riferimento:

- per le occupazioni fino a 12 ore giornaliere:  
riduzione del 30%;
- per le occupazioni oltre le 12 ore e fino a 24 ore:  
tariffa giornaliera intera;
- per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni  
la tariffa è ridotta del 20%.

=====

- Ai fini della commisurazione della tassa, le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
  - 1) del 50% sino a 100 mq.;
  - 2) del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq.;
  - 3) del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.



OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO  
(Artt. 46 - 47 - D.Lgs. 507/93)

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

La tassa è determinata secondo le tariffe di seguito indicate:

A - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo, di natura permanente, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

La tassa è determinata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze:

£.1250 per ogni singola utenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore all'importo di £.1.000.000=

I termini di versamento, per la prima applicazione della presente tariffa, sono stabiliti in 90 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione inviata alle aziende di erogazione di pubblici servizi, inoltrata dal Comune o dalla sua Concessionaria, una volta divenuta esecutiva la presente modifica al vigente regolamento.

- 2 - Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi:

1ª categoria	L.50.000
2ª categoria	L.45.000

La tassa è dovuta nelle misure complessive sopra indicate, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, per ogni allaccio o innesto.

- La tariffa per le occupazioni con seggiovie e funivie non viene determinata in quanto non esistono simili impianti sul territorio comunale.

- Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

- Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone oltre alla tassa di cui alla lettera "A" un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

A tale scopo, l'Amministrazione Comunale adotta apposito atto deliberativo in cui determina la misura del contributo, elenca i contribuenti obbligati al pagamento dello stesso nonché le modalità di riscossione.

#### B - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale.  
La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

1 - fino a 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.	
1 <sup>a</sup> categoria	L.35.000
2 <sup>a</sup> categoria	L.31.500
2 - oltre il Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.	
1 <sup>a</sup> categoria	L.52.500
2 <sup>a</sup> categoria	L.47.250

- Per le occupazioni di cui ai numeri 1 e 2 di durata superiore a 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) del 30% fino a 90 giorni;
- b) del 50% oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.;
- c) del 100% di durata superiore a 180 gg..

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Art. 48 - D. Lgs. 507/93)

Tassa annua dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei:

a) Centro abitato.	184.000	28.000
b) Zona limitrofa	154.000	18.000
c) Sobborghi e zone periferiche	130.000	22.000
d) Frazioni	115.000	

- La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità.

- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa suindicata viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

- La tassa di cui sopra è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con il chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (Art. 48 - comma 7 - D. Lgs. 507/93)

Tassa annua dovuta per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

a) Centro abitato	130.000
b) Zona limitrofa	120.000
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	115.000

Il territorio comunale, ai fini dell'art.48 del D.Lgs. 507/93 "Distributori di carburante e di tabacchi", viene così suddiviso:

a) Centro abitato: la zona compresa entro il perimetro delimitato dalle vie (queste incluse) evidenziate nell'allegata planimetria dal colore arancione;

b) Zona limitrofa: la zona compresa tra le vie (queste escluse) di delimitazione del "centro abitato" e le vie evidenziate nell'allegata planimetria dal colore azzurro (queste incluse);

c) Sobborghi e zone periferiche: la zona compresa tra le vie (queste escluse) di delimitazione della "zona limitrofa" ed i confini del territorio comunale;

d) Non ci sono frazioni.